



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

MIRA (VE)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

MIRA (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 189/2019/PRSE del 22 maggio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 189/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 22 maggio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 maggio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di MIRA (VE);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

ESAMINATO il referto sui controlli interni ex art. 148 T.U.E.L.;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 25/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO E DIRITTO

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, rubricato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”* inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, dispone che:

«1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle



partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.»

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che “*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*” - di seguito denominato “Questionario”- redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016.

Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti “[...] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*”, come ricordato dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60.

Tenuto conto della delibera della Sezione n. 481/2018/PRNO, avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Mira (Ve) per l'esercizio 2015 e, all'esito dell'esame del Rendiconto per l'esercizio 2016 nonché degli schemi di bilancio, acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), sono emerse le seguenti criticità.

1. Termine di approvazione del rendiconto

L'ente non risulta aver rispettato il termine di approvazione del rendiconto. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. La delibera di approvazione del Rendiconto 2016 è stata assunta in data 01/08/2017.

Il mancato rispetto dei termini esprime difficoltà nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili da parte dell'ente e rischia, ove reiterato, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce



momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitivo della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme. Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti idonee misure organizzative dirette a garantire costantemente il rispetto dei termini, in quanto diversamente operando si andrebbe a consolidare una irregolarità *"in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell'Ente"*. (Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia *Deliberazione n. 170/PRSP/2010*), oltre alle ordinarie conseguenze sanzionatorie previste.

2 Equilibri di Bilancio: Fondo Pluriennale Vincolato

Con riferimento alla quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato, l'Organo di revisione ha segnalato l'estrema difficoltà nelle attività di verifica e revisione di tale componente, evidenziando una inadeguata gestione dei cronoprogrammi di spesa, in particolare con riguardo alla re-imputazione dei residui passivi, coperti da F.P.V. (cfr. pagina 8 -Relazione Anno 2016).

Nell'interlocuzione con l'ente, relativamente al sopra richiamato aspetto, il funzionario responsabile dei servizi finanziari, con e-mail acquisita agli atti con prot. C.d.c. n. 9205 del 20/11/2018 ha precisato che: *«[...] Si conferma che nell'anno 2016 il fondo pluriennale vincolato è stato gestito per la parte proveniente dal riaccertamento straordinario 2015 e rideterminato al 31/12/2016 in sede di riaccertamento ordinario. L'Ente ha provveduto quest'anno ad allinearsi a quanto prevede la nuova contabilità, prevedendo i fondi pluriennali vincolati sulla base dei cronoprogrammi forniti dai servizi interessati. Inoltre si sta continuando l'attività di verifica in sede di redazione degli atti inerenti la programmazione, in particolare, di opere pubbliche, di coerenza con i cronoprogrammi.»*

La disposizione che sottende all'istituto del F.P.V. appartiene alla disciplina contabile generale ed al principio contabile applicato della Programmazione, di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011. Questa Sezione richiama, pertanto:

- all'osservanza della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, al fine sia di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale ed europeo, sia di ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche di cui è affidatario il Comune, realizzando un progressivo superamento di tali criticità;
- all'importanza di una puntuale predisposizione degli strumenti di programmazione (di cui al paragrafo 4.2, lettere a), b), c), d), e) Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), che coinvolga, sin dalle prime attività, tutti i centri decisionali e di spesa dell'ente. L'attività gestionale dell'ente locale deve necessariamente svolgersi secondo una pianificazione efficiente ed efficace dei propri processi gestionali ed una adeguata e congrua programmazione delle previsioni di entrata e di spesa;



- alla correttezza, con riferimento ai cronoprogrammi di spesa, delle componenti riconducibili al Fondo pluriennale vincolato. In merito alle quali vige il principio contabile applicato alla programmazione di cui al paragrafo 8.2 Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, rubricato “*La Sezione Operativa (SeO)*” che, con riferimento alle componenti minime attese nella Sezione operativa del DUP precisa che «[...] *Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.*».

3 Gestione dei residui

Sulla gestione dei residui si era già appuntata l’annotazione, in sede istruttoria, nell’esame del rendiconto 2015.

Per il rendiconto 2016, dall’analisi dei saldi complessivi in sede di gestione dei residui si rilevano gli effetti delle operazioni di riaccertamento, con il permanere anche per tale esercizio finanziario come per il precedente, volumi rilevanti di residui vetusti, in particolare per esercizi precedenti al 2012, pari a :

- euro 1.408.807,92 totali a titolo di “residui attivi vetusti”, di cui rispettivamente:
 - ❖ € 200.994, 63 al Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
 - ❖ € 798.068,06 al Titolo III Entrate extratributarie

In sede di analisi interlocutoria l’ente ha comunicato con e-mail del responsabile del servizio - che: *“Dall’anno 2015 l’Ente ha provveduto ad una puntuale verifica dei residui sia attivi che passivi. La mole di residui attivi rimasta in carico all’Ente è per lo più derivante da ruoli coattivi in riscossione presso Equitalia le cui verifiche sono comunque in corso, si segnala che l’Ente, in questi anni, si è tutelato accantonando a fondo crediti le somme ritenute congrue con il rischio di insoluto.”*

Il Collegio, in assenza di ulteriori elementi conoscitivi, escluso il dato elaborato in via indiretta sulla misura del FCDE pari circa al 34, 68% dei residui attivi totali, rammenta che una corretta e sana gestione delle risorse della collettività amministrata non è, nel tempo, impermeabile ad evidenti sofferenze creditorie. L’affidamento della riscossione coattiva di queste ultime ad soggetto terzo e il cui rischio di insoluto è parzialmente attenuato con l’accantonamento di risorse a FCDE, non rappresenta una risoluzione al problema, né costituisce strumento di efficienza gestionale laddove non sia accompagnato da un approccio necessariamente dinamico e preventivo nel monitoraggio degli andamenti e nell’efficacia della riscossione. Si richiama, quindi, l’ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti/adottati consentano di marginalizzare il rischio di perdita di valori finanziari.

- Residui attivi Titolo VI Accensione Prestiti.



Rispetto a tale appostazione contabile l'ente ha avuto modo di rappresentare in via interlocutoria che *“Questi residui sono stati riclassificati al titolo 5' in sede di rendiconto 2016, chiudendo il rendiconto al titolo 6' e riaprendo i residui al titolo 5', interpretando in tal senso quanto indicato nel principio contabile allegato 4/2; di questo si è dato atto all'interno della relazione accompagnatoria del rendiconto”*. Si rileva, tuttavia, che tali residui risultano valorizzati al Titolo VI, anche nel rendiconto 2016. L'avvenuta contabilizzazione dei residui attivi sopra richiamati, tra le poste del Titolo VI è operazione apparentemente neutrale, tuttavia, essa evidenzia una inadeguata applicazione dei principi contabili, qualora rappresenti l'inesatta valutazione del fenomeno sotteso all'appostazione contabile. Particolare attenzione occorre prestare al fenomeno gestorio, origine della rilevazione contabile. In particolare, qualora esso riguardi una tipologia fattuale riconducibile alle disposizioni di cui al paragrafo 3.18, esplicitate nel successivo esempio 8 dell'Appendice Tecnica, nonché al paragrafo 3.22 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011) – Principi contabili applicati dal 2016. Queste ultime disposizioni infatti stabiliscono specificatamente che *“[...] Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.”* Occorre ricordare che, salvo norme speciali, ogni qualvolta sulle somme concesse in finanziamento, per la quota non erogata, la Cassa depositi e prestiti riconosca, rispetto a determinate tipologie di finanziamento- un interesse attivo- secondo il risalente sistema della c.d. *“retrocessione”*- ovvero, allorquando in corrispondenza di somme rimaste da erogare - sui mutui in ammortamento - venga annualmente retrocessa agli enti pagatori una parte della *“rata di ammortamento”*, parametrata ad un saggio di interesse, questa circostanza, seppure impropriamente, configura una ulteriore risorsa di bilancio, qualificabile come minori oneri finanziari, atteggiandosi a componente positiva del finanziamento, anche se in misura residuale.

Il bilancio nell'attuale ordinamento contabile assume valore di sistema, nella sua prospettiva dinamica o tendenziale di equilibrio, *simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie* per il perseguimento delle finalità pubbliche (Corte cost 247/2017). Pertanto, in un'ottica di articolazione su più esercizi la mancata aderenza delle scritture ai principi produce una infedele rappresentazione, che distorce il valore informativo dei documenti contabili.

4. Risultato di esercizio e patrimonio netto

Dall'analisi degli schemi di bilancio nella BDAP, si è rilevato un risultato economico di



esercizio negativo (-818.663,93), parimenti negativo si dimostra il risultato della gestione operativa (- 406.795,63).

La variazione del patrimonio netto non risulta coerente con gli esiti del risultato di esercizio. A fronte del richiamato risultato di esercizio negativo, emerge (dati BDAP e allegati trasmessi) una variazione in “aumento” del patrimonio netto, pari ad euro 676.068,00. Dalla lettura della nota integrativa non emergono le motivazioni della incongruenza.

La revisione dell'ordinamento degli enti locali, introdotta con il D.Lgs 118/2011, si prefigge di garantire (cfr. art.3, co.2) il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, richiedendo alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, la conformità della propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1.

Il principio contabile n. 15 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126) *“Principio dell'equilibrio di bilancio”* nell'attribuire all'equilibrio di bilancio il vincolo primario su cui fondare la stabilità economico finanziaria dell'ente locale offre altresì un'interpretazione autentica di tale condizione precisando, all'ultimo comma, che *“(…) Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.”*

Tanto premesso il Collegio si riserva di verificare nei successivi esercizi il raggiungimento dell'equilibrio economico ai sensi del Principio dell'equilibrio di bilancio di cui al punto sopra richiamato.

Si invita inoltre l'ente e l'Organo di revisione a porre attenzione nella verifica conciliativa della variazione del patrimonio netto, con il risultato di esercizio.

5. Controlli interni

Con riferimento al questionario relativo ai controlli interni ex art. 148 del D.Lgs 267/2000 redatto secondo le linee guida della Sezione Autonomie approvate con Deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR, l'ente evidenzia difficoltà relative alla sezione 2 - controllo di gestione- ed alla sezione 5- organismi partecipati.

La valutazione della sana gestione da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è, come evidenziato dalla Sezione Autonomie *«stata definitivamente agganciata al funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, poiché, dopo l'introduzione dei controlli previsti dal d.l. n. 174/2012, questi rappresentano una sorta di postazione privilegiata che permette di osservare, valutare e correggere le attività controllate, indirizzandole al risultato più efficace.»* (cfr. Sezione Autonomie Delibera n. 13/SEZAUT/2018).

Il Collegio rammenta che l'introduzione dei controlli interni, disciplinati agli articoli da 147 a 147-quinquies del Tuel novellato, è stata graduale ed articolata: dall'entrata in vigore della riforma per i soli Enti con più di 100.000 abitanti, dal 2014 per quelli con più di 50.000 abitanti; dal 2015 (a regime) per quelli con più di 15.000 abitanti. Il sistema



dei controlli interni costituisce obbligo di legge e in una prospettiva di miglioramento della programmazione, rappresenta la principale occasione di verifica dell'operato dell'amministrazione alla luce dei principi di regolarità, efficacia, efficienza, economicità, equilibrio finanziario e qualità delle prestazioni, principi propri dell'attività amministrativa dell'Ente e dei suoi organismi partecipati, che ne perseguono strumentalmente gli interessi.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si delineano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'Ente, sono rilevabili nel breve periodo e possono essere espressi in termini di:

a) *efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli Enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.*

b) *efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.*

La rete dei controlli interni mira a verificare in che misura il sistema amministrativo dell'Ente è in grado di perseguire gli obiettivi gestionali. L'analisi presuppone l'utilizzo di indicatori capaci di monitorare l'adeguatezza della programmazione, i livelli di efficacia, efficienza ed economicità raggiunti nell'attuazione del programma, la quantità e qualità dei servizi resi nonché l'adeguatezza dell'organizzazione agli scopi perseguiti. Al loro esito, il sistema dei controlli accompagna l'azione dell'Ente con la proposta delle misure correttive necessarie a sanare le criticità e ad adeguare la gestione in vista della ottimizzazione dei risultati nel pieno rispetto degli equilibri finanziari e dei canoni di sana gestione.[...] Essi, inoltre, inserendosi agevolmente nell'ottica della programmazione, consentono una più approfondita verifica dei parametri di regolarità, efficacia, efficienza, economicità, equilibrio finanziario e qualità delle prestazioni che devono ispirare l'agire non solo dei pubblici poteri, ma anche degli organismi partecipati che ne perseguono strumentalmente gli interessi (cfr. Sezione Autonomie Delibera n. 13/SEZAUT/2018)

I controlli interni di cui agli artt. 147 e segg. TUEL rappresentano un presidio di garanzia della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa. Si tratta di processi che appartengono al tessuto connettivo della funzione gestoria dell'ente, non disegnabili come meri adempimenti in quanto, diversamente da questi ultimi, essi sono diretti a conseguire uno specifico risultato, ovvero, finalizzati a realizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi, il consapevole rapporto tra obiettivi ed azioni, tra risorse impiegate e risultati conseguiti. Essi rappresentano in definitiva sia uno strumento di attenuazione del rischio, sia un elemento di raccordo finalizzato all'eventuale riallineamento tra il momento della programmazione e l'implementazione di essa, attraverso le scelte operative dell'ente.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

1. invita l'Ente al rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di cui all'art. 227, co.2, TUEL;



2. invita l'Ente a favorire il superamento delle difficoltà segnalate dall'Organo di revisione nella definizione dei cronoprogrammi di spesa pluriennale in sede di programmazione, prodromici ad una corretta verifica del Fondo Pluriennale vincolato, anche mediante un più efficace implementazione dei controlli interni;

3. invita l'ente al corretto monitoraggio della riscossione delle entrate e ad un miglioramento nell'allineamento dei residui attivi, rispetto alla capacità di riscossione;

4. raccomanda il perseguimento dell'equilibrio economico e patrimoniale in osservanza del principio contabile generale n. 15 di cui al D.Lgs 118/2011;

5. sollecita al rispetto ed alla concreta osservanza delle disposizioni in materia di controlli interni:

- ricorda l'imprescindibile rispetto dei principi contabili nella rilevazione dei fatti gestori, con particolare riferimento alla definizione dei residui;
- raccomanda un attento monitoraggio sugli Organismi partecipati ed i termini in materia di consolidamento;

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di MIRA (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2019.

Il Magistrato relatore

Maristella Filomena



Il Presidente f.f.

Elena Brandolini



Depositata in Segreteria il

19 LUG. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Lefizia Rossini

